


PROVINCIA SUD SARDEGNA Legge Regionale 04.02.2016, n.2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

REGOLAMENTO PER L'INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE E ALLE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI AI SENSI DELLA L.R. 23/98 E DELLA DGR N.44/21 DEL 25.07.2016



CAPO I

PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

- 1. Il presente Regolamento, nell'ambito delle competenze attribuite alle Province dalle leggi in materia di tutela della fauna selvatica omeoterma e dell'attività venatoria, con particolare riferimento alla L. 157/92 (artt. 14 e 26), L.R. 23/98 (art.59), L.R. n. 4/2006 (art. 22), nonché alla determinazione del Direttore del Servizio Tutela della Natura, n. 1118 del 26.10.2010 della Regione Sardegna e alla Delibera di Giunta Regionale n.44/21 del 25.07.2016 disciplina i criteri per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica, non altrimenti risarcibili, alle produzioni agricole, zootecniche e alle opere approntate sui terreni agricoli ad esse pertinenti.
- 2. Ai fini del presente regolamento sono indennizzabili i danni conseguenti a un'azione della fauna selvatica che determini la riduzione quantitativa della produzione di una coltura agricola, o del patrimonio e/o della produttività di un allevamento ovvero la menomazione funzionale di un'opera pertinente all'attività agricola.
- 3. La Provincia del Sud Sardegna potrà svolgere attività di informazione, formazione, anche attraverso progetti e corsi per i soggetti impegnati nelle varie attività, e sperimentazione nel campo della prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle opere ed alle colture agricole e forestali.

ART. 2 - REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

- 1. L'indennizzo dei danni causati da fauna selvatica alle colture agricole e forestali, alle produzioni zootecniche e alle opere, è riservato agli imprenditori agricoli in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. titolari di partita IVA nel settore agricolo;
 - b. regolarmente iscritti presso il registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A
 - c. proprietari/conduttori dei terreni in cui si sono verificati i danni
 - d. in regola con l'aggiornamento del fascicolo aziendale SIAN ai sensi del DPR 530/1999 nel quale devono essere inscritti i terreni nei quali si è verificato il danno.

ART. 3 - AMBITO E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

- 1. I terreni/allevamenti dove insistono le colture/animali/opere oggetto di danneggiamento devono trovarsi all'interno del territorio della Provincia del Sud Sardegna.
- 2. Ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 44/21 del 25/07,2016 sono indennizzabili i danni:
 - a. arrecati tutto l'anno dalla fauna selvatica (protetta e cacciabile) all'interno degli istituti di protezione (Oasi permanenti di Protezione Faunistica e di cattura, Zone Temporanee di ripopolamento e cattura, Parchi Regionali e Nazionali);
 - b. arrecati tutto l'anno dalla fauna selvatica protetta (non cacciabile) in tutto il territorio provinciale, ad eccezione di quanto indicato al comma 4;

- c. arrecati dalla fauna selvatica cacciabile in tutto il territorio provinciale, ad eccezione di quanto indicato al comma 4, esclusivamente se il danno viene arrecato nel periodo dell'anno nel quale la caccia non è consentita.
- 3. Gli indennizzi cosi stabiliti sono soggetti all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione (c.d. "de minimis agricolo"), che stabilisce che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare euro 15.000 nell'arco di tre esercizi finanziari;
- 4. Sono esclusi dall'indennizzo i danni che si verificano nei territori:
 - a. dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, (art 29 commi 4-5 L.R. 23/98);
 - b. delle Aziende Faunistico Venatorie, (art 32 L.R. 23/98);
 - c. delle Aziende Agri Turistico Venatorie, (art 34 L.R. 23/98);
 - d. degli A.T.C. (art. 52 L.R.23/98);
 - e. delle Zone di Addestramento per i cani e per le gare degli stessi. (art. 38 L.R. 23/98);
 - f. dei Fondi Chiusi (art. 58 e art. 61 lettera s L.R. n° 23/98).
- 5. all'interno degli istituti di cui al comma 4 eventuali indennizzi sono a carico dei rispettivi titolari, o degli organismi preposti alla gestione.

CAPO II

ACCERTAMENTO, STIMA E LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA ALL'AGRICOLTURA, ALLE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI O UTILIZZATI A PASCOLO E ALLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

ART. 4 - TIPOLOGIA DI DANNI AMMESSI AD INDENNIZZO

- 1. Sono ammessi a indennizzo i seguenti danni:
 - a. Danni alle produzioni agricole
 - i. Colture erbacee compresi i pascoli naturali:
 - ii. Colture arboree:
 - iii. Colture florovivaistiche.
 - **b. Danni alle produzioni zootecniche** da animali selvatici predatori al patrimonio zootecnico consistenti in:
 - i. danni diretti (morte o ferite) ad animali inclusi nel ciclo produttivo aziendale;
 - ii. danni indotti (perdite produttive e riproduttive) ad animali inclusi nel ciclo produttivo aziendale.
 - **c. Danni alle opere approntate su terreni coltivati** purché pertinenti al fondo e necessari per la conduzione dello stesso.
 - Ai fini del presente regolamento sono considerate opere approntate sui terreni coltivati:
 - i. impianti per l'irrigazione;
 - ii. strutture di sostegno alle colture;
 - iii. recinzioni;
 - iv. sistemi di forzatura;
 - v. terrazzamenti e lunettamenti.

ART. 5 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INDENNIZZO DEL DANNO

- I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente regolamento che subiscono danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole e alle produzioni zootecniche devono produrre richiesta di indennizzo all'Amministrazione Provinciale, mediante:
 - a. Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it;
 - b. raccomandata A/R indirizzata a: Amministrazione Provinciale Sud Sardegna sedi di:
 - i. Carbonia via Mazzini, 39 CAP 09013
 - ii. Iglesias via Argentaria, 14 CAP 09016
 - iii. Sanluri via Paganini, 22 CAP 09025
 - iv. Cagliari sede operativa via Giudice Guglielmo CAP 09131;
 - c. consegna a mano presso l'ufficio protocollo di una delle sedi dell'Amministrazione Provinciale (Carbonia, Iglesias, Sanluri, Cagliari);
- 2. L'istanza dovrà essere trasmessa:
 - a. entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla rilevazione del danno nel caso di danni alle colture agricole e alle opere;
 - entro 15 (quindici) giorni lavorativi nel caso di danni alle produzioni zootecniche.
 Resta comunque salvo quanto disposto dall'art. 9 in merito alla tempestiva richiesta della certificazione veterinaria;

Farà fede la data di invio o di consegna presso l'ufficio protocollo della Provincia del Sud Sardegna.

- 3. La domanda di indennizzo dei danni, dovrà essere presentata secondo la modulistica ufficiale, di cui agli allegati al presente regolamento, che potrà essere scaricata dal sito www.provincia.sudsardeqna.qov.it o, in alternativa, www.provincia.carboniaiqlesias.it o reperita presso gli Uffici dell'Amministrazione Provinciale.
- 4. alla domanda deve essere allegata la documentazione indicata di seguito:

A - Danni alle colture e alle opere

- fotocopia planimetria catastale del terreno con indicate le aree danneggiate;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del richiedente;

B - Danni alle produzioni zootecniche

- fotocopia planimetria catastale del terreno con indicata l'area dove si è verificato l'evento dannoso;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;

la domanda dovrà essere integrata da:

 verbale di accertamento redatto dalla stazione forestale e di vigilanza ambientale competente per territorio dal quale risultino informazioni riguardanti la vocazione o la presenza della specie selvatica responsabile del danno nel luogo della predazione, informazioni sugli eventuali divieti di pascolo, sulla presenza di cani randagi e sulla tipologia di allevamento; certificato del veterinario ASSL competente per territorio redatto sul modello regionale "procedura standard di accertamento danni al bestiame da predatori" art. 39 L.R.23/98 di cui all'allegato E al presente regolamento.

Tali atti devono essere richiesti dall'istante alle amministrazioni competenti e trasmessi da queste ultime alla Provincia del Sud Sardegna in ossequio a quanto disposto dall'art. 15 della legge 183/2011.

5. a seguito dell'atto amministrativo che approva il diritto alla ricezione dell'indennizzo e relativo importo, il richiedente deve presentare, dietro richiesta dell'Amministrazione, apposita dichiarazione sostitutiva, su apposito modulo di cui all'allegato D al presente regolamento, relativa ai finanziamenti ottenuti in regime "de minimis" nel triennio di riferimento. La mancata presentazione entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, comporta la decadenza dell'indennizzo.

ART. 6 - COPERTURA FINANZIARIA E IMPORTO MASSIMO LIQUIDABILE

- 1. Gli indennizzi per danni arrecati dalla fauna selvatica saranno finanziabili per un importo totale variabile, stabilito sulla base dell'apposito finanziamento che verrà annualmente erogato dalla Regione Sardegna e in funzione delle richieste pervenute.
- 2. In considerazione del fatto che le risorse potrebbero non essere sufficienti a garantire l'intero indennizzo riconosciuto, l'Ufficio competente potrà ridurre l'importo degli indennizzi in proporzione alle risorse disponibili, sulla base di quanto disposto dalla RAS con nota prot. n. 22773 del 10 luglio 2006.
- 3. Resta fermo quanto stabilito dal Regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione (c.d. "de minimis agricolo"), che stabilisce che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare euro 15.000 nell'arco di tre esercizi finanziari.

ART. 7 - PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO DEI DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ALLE OPERE

- Il competente Ufficio provinciale verifica le richieste di indennizzo danni alle colture ed opere mediante sopralluoghi, da effettuarsi in un tempo congruo all'effettivo rilevamento del danno denunciato;
- 2. Il sopralluogo verrà concordato con il soggetto richiedente mediante contatto mail o telefonico;
- 3. I sopralluoghi di accertamento dei danni alle colture e alle opere sono effettuati da tecnici incaricati dall'amministrazione provinciale alla presenza del titolare o suo delegato che dovrà indicare in maniera puntuale le aree danneggiate dalla fauna selvatica. Essi verificano il danno, anche mediante, rilevamenti GPS (Global Positioning System) e/o fotografici;
- 4. All'atto di ogni sopralluogo dovrà essere redatto apposito verbale, sul modello di cui all'allegato C al presente Regolamento, contenente le seguenti informazioni:
 - a. generalità del richiedente o dell'eventuale delegato che partecipa in contraddittorio al sopralluogo
 - b. estremi catastali delle particelle interessate
 - c. tipologia della coltura oggetto del sopralluogo o tipologia dell'opera danneggiata;

d. descrizione della coltivazione danneggiata, o descrizione dell'opera danneggiata;

ART. 8 - CAUSE DI RIGETTO DELL'ISTANZA DI INDENNIZZO DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ALLE OPERE

- 1. L'istanza verrà archiviata quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. venga trasmessa senza essere accompagnata dalla copia del documento di identità come previsto dall'Articolo 38 (L-R) del D.P.R. 445/2000;
 - b. nell'istanza siano incomprensibili le generalità e/o l'indirizzo il codice fiscale e il numero di telefono del richiedente;
 - c. l'interessato rifiuti od ostacoli il sopralluogo da parte del perito provinciale;
 - d. venga constatato dall'Ufficio competente, entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione dell'istanza, la ripetuta irreperibilità del richiedente o del suo rappresentante all'indirizzo e/o al numero di telefono riportato sulla domanda;
 - e. manchi sul modulo di domanda l'indicazione della data di rilevamento del danno da parte dell'interessato o la stessa sia indicata in modo vago ed incerto;
 - f. la domanda venga trasmessa oltre i cinque giorni lavorativi successivi alla rilevazione del danno;
 - g. la domanda incompleta non venga integrata nei 30 giorni successivi alla richiesta di integrazione;
 - h. manchi la sottoscrizione del richiedente;
 - i. il valore del danno accertato sia inferiore a € 100,00 (cento/00);
 - j. non sia certo il rapporto di causalità del danno e/o si sia accertata la sussistenza di atteggiamenti di negligenza del danneggiato;
 - k. i danni siano oggetto di altre provvidenze o assicurazioni per la medesima causa;
 - I. danni verificati nei territori di cui all'art.3 comma 4;
 - m. i danni siano stati causati da specie non appartenenti alla fauna selvatica, così come definita dall'art. 5, comma 1 della L.R. 23/98
 - n. al momento del sopralluogo le produzioni siano già state raccolte o comunque manomesse in modo tale che il danno e la sua causa non siano più verificabili ;
 - o. danni al pascolo in terreni in cui vige il divieto di pascolo.
- 2. Il procedimento di archiviazione avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e ss.mm.ii. "Nuove norme sul procedimento ammistrativo".

ART. 9 - PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO DEI DANNI ALLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

- Nel momento in cui venga rilevato un danno ad opera di fauna selvatica alle produzioni zootecniche il titolare dell'allevamento deve immediatamente contattare il servizio veterinario della ASSL competente per territorio e richiedere un sopralluogo per l'accertamento del danno.
- L'accertamento del danno alle produzioni zootecniche deve essere svolto dal medico veterinario della ASSL competente per territorio, che dovrà, in riferimento alle proprie competenze e responsabilità, produrre apposita certificazione dal quale emerga in modo inequivocabile la causa del danno l'esistenza di eventuali atteggiamenti di negligenza del danneggiato. La certificazione è prodotta utilizzando la modulistica standard della RAS di cui all'allegato E del presente regolamento. Nel caso di danni agli apiari la certificazione è prodotta utilizzando la modulistica di cui all'allegato F del presente regolamento.

ART. 10 - CAUSE DI RIGETTO DELL'ISTANZA DI INDENIZZO DANNI ALLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

- 1. L'istanza verrà archiviata quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. venga trasmessa senza essere accompagnata dalla copia del documento di identità come previsto dall'Articolo 38 (L-R) del D.P.R. 445/2000;
 - b. nell'istanza siano incomprensibili le generalità e/o l'indirizzo il codice fiscale e il numero di telefono del richiedente;
 - c. l'interessato rifiuti od ostacoli il sopralluogo da parte del veterinario della ASL;
 - a. la domanda incompleta non venga integrata nei 30 giorni successivi alla richiesta di integrazione;
 - b. manchi la sottoscrizione del richiedente;
 - c. il valore del danno accertato sia inferiore a € 100,00 (cento/00);
 - d. non sia certo il rapporto di causalità del danno e/o si sia accertata la sussistenza di atteggiamenti di negligenza del danneggiato;
 - e. i danni siano oggetto di altre provvidenze o assicurazioni per la medesima causa;
 - f. danni verificatisi nei territori di cui all'art.3 comma 4;
 - g. i danni siano stati causati da specie non appartenenti alla fauna selvatica, così come definita dall'art. 5, comma 1 della L.R. 23/98;
 - h. danni verificatisi in luoghi in cui sia vigente il divieto di pascolo;
 - i. gli animali oggetto di danneggiamento non siano inclusi nel ciclo produttivo dell'azienda;
 - j. gli animali oggetto di danneggiamento non siano identificabili o registrati secondo le normative vigenti;
 - k. assenza della carcassa dell'animale, nei casi di predazione al bestiame, tranne nei casi di danni agli apiari;
 - I. nel caso in cui il veterinario dichiari che non possa essere esclusa la morte/ferimento del bestiame per cause non imputabili alla predazione da fauna selvatica;
 - m. nel caso in cui il veterinario non abbia indicato la specie selvatica responsabile del danno;
 - n. l'allevatore non abbia attuato misure di protezione della carcassa da parte di animali necrofagi fino al momento della perizia da parte del veterinario accertatore.
- 2. Il procedimento di archiviazione avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e ss.mm.ii. "Nuove norme sul procedimento ammistrativo".

ART. 11 - Criteri PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

- 1. Nei danni alle produzioni agricole il danno è stimato in base al valore della mancata produzione, con riferimento ai dati della statistica ufficiale rilevati dalle sedi provinciali delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o rilevati dall'Istituto Nazionale di Statistica, su scala locale o regionale che indicano i prezzi medi dei singoli prodotti agricoli o, in mancanza di tali dati, da opportuna analisi di mercato. Al danno così stimato andranno detratti i mancati costi per le operazioni colturali non eseguite nella fase del ciclo colturale successiva all'evento dannoso.
- 2. per la stima dei danni si applicheranno i prezzi riferiti al momento dell'evento dannoso.

Il procedimento si baserà sulla valutazione dei frutti pendenti se si è nella fase intermedia o finale del ciclo produttivo o delle anticipazioni colturali se si è in fase iniziale del ciclo e sussistono le condizioni per la risemina o il reimpianto della coltura.

- 3. Se il danno stimato non supera il 5% della produzione potenziale della coltura non è indennizzabile in quanto considerato ricompreso nel normale rischio d'impresa.
- 3. Nei danni alle opere la quantificazione del danno è calcolata sulla base del costo di ricostruzione, opportunamente deprezzato; si deve tenere conto delle condizioni in cui si trovava l'opera al momento del danneggiamento (vetustà, efficienza) e del valore di recupero dei materiali residui. Verranno applicati i prezzi del prezzario regionale per le Opere di Miglioramento Fondiario vigente al momento della stima. La Provincia si riserva la possibilità di richiedere la documentazione attestante le spese sostenute (fatture) e di effettuare eventuale sopralluogo di verifica del ripristino delle opere. L'Amministrazione si riserva, inoltre, di documentare il presumibile stato di efficienza e vetustà delle opere approntate sui terreni.
- 4. nei danni alle produzioni zootecniche i danni sono valutati con riferimento ai valori riportati sui bollettini ISMEA, riferiti alla Provincia del Sud Sardegna, all'epoca del danno o, in alternativa, ai dati della statistica ufficiale, rilevati dalle sedi provinciali delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o rilevati dall'Istituto Nazionale di Statistica, su scala locale o regionale o, in mancanza di tali dati, da opportuna analisi di mercato. All'atto della stima si terrà conto dell'età dell'animale, del sesso, della razza, dell'attitudine produttiva e del suo stato fisiologico.

Nell'eventualità di ferimento dell'animale durante l'atto di predazione che non comporti la morte o l'abbattimento del capo, è corrisposto un indennizzo fino al 100% del valore del capo, a compensazione della riduzione di valore e per rifondere le spese di cura documentate, sostenute in conseguenza del danneggiamento, su attestazione del medico veterinario curante.

Il calcolo per la valutazione dell'indennizzo dei danni arrecati agli apiari viene effettuato secondo le direttive Regionali di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.19/31 del 12.5.2010.

ART. 12 - LIQUIDAZIONE

Il periodo di riferimento per la liquidazione degli indennizzi è l'esercizio finanziario: appartengono a ciascun esercizio finanziario i danni verificatisi nel corso dello stesso.


ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del 01.01.2018.

ART. 14 - MODULISTICA

Unitamente al presente Regolamento viene approvata la seguente modulistica che potrà essere oggetto di revisione, laddove se ne manifesti l'esigenza:

Allegato A.- Modello di istanza di indennizzo danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole;



Allegato B	Modello di istanza di indennizzo danni causati dalla fauna selvatica alle
	produzioni zootecniche
Allegato C	Modello di verbale di accertamento danni alle produzioni agricole causati
	da fauna selvatica.
Allegato D	Modello di autocertificazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013
	"De minimis";
Allegato E	Modello di verbale di accertamento danni al bestiame da predatori;
Allegato F	Modello di verbale di accertamento dei danni da gruccioni agli apiari.

----/////-----